



# CORTE DEI CONTI

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

A mezzo Pec

CORTE DEI CONTI



0003628-28/05/2015-SC\_VEN-T97-P

e per il tramite dell'Ente

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di

MOGLIANO VENETO (TV)

All'Organo di revisione

economico-finanziaria del Comune di

MOGLIANO VENETO (TV)

**Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul Conto consuntivo 2012 – Comune di Mogliano Veneto (TV).**

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore relative al consuntivo 2012, ha ritenuto, nell'adunanza del 5 marzo 2015, che quanto emerge dagli atti, non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali, la Sezione deve adottare apposita pronuncia nei limiti di quanto di seguito precisato.

Infatti, si fa presente che presso questa Sezione è tutt'ora in corso l'istruttoria relativa al controllo finanziario sul consuntivo 2011, nel corso della quale sono state contestate all'Amministrazione una serie di irregolarità sulle quali la Sezione ancora non si è pronunciata. Ci si riferisce, in particolare, alla questione dei rapporti tra il Comune di Mogliano Veneto e la società partecipata, in liquidazione, "Servizi Pubblici Locali SPL" e delle erogazioni effettuate dall'Amministrazione nei confronti della società in liquidazione.

Pertanto, l'esame della relazione, redatta dall'organo di revisione, sul conto consuntivo 2012 è stata limitata solo ai profili che non presentano un'interferenza con le



irregolarità, contestate da questa Sezione ed ancora non definite, relative al consuntivo 2011.

Questo implica che l'assenza di uno specifico rilievo sugli altri profili non espressamente presi in considerazione in questa sede non possa essere considerata quale implicita valutazione positiva.

La Sezione ha dato, peraltro, incarico al Magistrato istruttore, con apposita deliberazione che si allega in copia, di trasmettere a Codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate nei limiti di quanto sopra evidenziato.

L'esame della relazione sul conto consuntivo 2012 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato, infatti, alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 8 ottobre 2014, prot. n. 7446, venivano chiesti chiarimenti a codesta Amministrazione.

L'ente rispondeva con nota del 24 ottobre 2014, prot. n. 31597 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7759 del 28 ottobre 2014).

La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate, in sede di istruttoria, in relazione agli equilibri di bilancio, alla gestione dei residui, alla presenza di organismi partecipati in perdita ed alla verifica della capacità di indebitamento di cui alla seconda parte del questionario relativo al rendiconto 2012.

Con riferimento al profilo degli equilibri di bilancio, è stato rilevato il mancato rispetto del parametro deficitario n. 1 relativo al valore del risultato contabile di gestione superiore, in termini di valore assoluto, al 5% rispetto alle entrate correnti, comprensive dell'avanzo di amministrazione, utilizzato per le spese di investimento: il suddetto valore, infatti risulta, pari al 24,83%.

In sede istruttoria, l'Amministrazione ha fatto presente che il parametro n. 1 non risulta rispettato in quanto i risultati sono stati influenzati dalla contabilizzazione della restituzione anticipata di mutui mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione.

La Sezione, valutata la causa della violazione del parametro obiettivo n. 1 e considerata l'entità della stessa, raccomanda comunque all'ente di compiere una



*JW*

verifica, puntuale e costante, degli stessi, da effettuare con cadenza infrannuale, al fine di garantire ovvero rafforzare gli equilibri di bilancio futuri.

Con riferimento, invece, alla gestione dei residui – che assume una particolare rilevanza, considerata la presenza di un avanzo di amministrazione, seppur nei limiti di quanto sopra rappresentato – è stata rilevata una consistente incidenza dei residui attivi sulle entrate complessive, pari a 39,50%, e dei residui passivi sugli impegni complessivi, pari a 80,43% (di cui il 24,41% relativi al solo titolo I).

Sebbene l'ente abbia contestato, in sede istruttoria, le percentuali sopra riportate, ciò che rileva ai fini dell'esame in questione non è solo la presenza di questi valori che, sebbene consistenti potrebbero non rilevarsi particolarmente critici, quanto piuttosto la sussistenza di una considerevole somma di residui passivi costituiti da debiti fuori bilancio riconosciuti nei confronti della società, in liquidazione, "Servizi Pubblici Locali SPL" per le vicende che sono oggetto del controllo finanziario sull'esercizio 2011.

Questo porta ad affrontare un ulteriore profilo particolarmente critico emerso anche dall'esame della relazione sul rendiconto 2012, relativo alla gestione da parte del Comune di Mogliano Veneto, dei propri organismi partecipati, per alcuni dei quali è stata rilevata la chiusura in perdita. Ci si riferisce, tra l'altro, alla situazione della già citata "Servizi Pubblici Locali SPL" (della quale il Comune di Mogliano Veneto è socio unico al 100%) e della società Molius, dichiarata fallita il 30/08/2012, della quale il Comune risulta proprietario del 47,75%. In entrambi i casi, la cessazione dell'attività societaria è stata determinata da una serie di consistenti perdite, circostanza che non può non far sorgere delle fondate perplessità sulla reale capacità di *governance* dell'Amministrazione comunale.

A questo riguardo, la Sezione fa presente, anche alla luce del particolare rilievo assunto dalla problematica degli organismi partecipati in perdita, che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone sempre particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse.

La Sezione, pertanto, ricorda la necessità per il Comune di Mogliano Veneto di esercitare quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del



servizio e delle risorse finanziarie e la qualità di socio comportano, soprattutto in considerazione della partecipazione azionaria dell'ente.

Questa Sezione ha in più occasioni evidenziato che una serie di risultati negativi, reiterati nel tempo, impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico-sociale che hanno giustificato, a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici.

A questo riguardo, si ricorda che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione ai suddetti obblighi di vigilanza e di controllo ed il perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, possono far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

Infine, un ulteriore profilo particolarmente critico è rappresentato dal profilo dell'indebitamento. La Sezione deve, infatti, rilevare il mancato rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi, posti dall'art. 204 del TUEL ed altresì, nell'ambito di una valutazione sulla sostenibilità del ricorso all'indebitamento in termini di equilibri di bilancio durevoli nel tempo e della sana gestione finanziaria, il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 7, posto che lo stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti comporta un'incidenza pari al 159,07%.

In sede istruttoria, codesta Amministrazione ha confermato la suddetta criticità rilevata, limitandosi a dichiarare che dal 2009 non ha più sottoscritto nuovi mutui per finanziare i propri investimenti e che ha provveduto ad estinguere anticipatamente parte dei mutui anche nell'anno 2013.

La Sezione tuttavia, pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'ente, deve rilevare che il profilo relativo alla sostenibilità del debito rappresenta un elemento che è oggetto di particolare attenzione in sede di controllo finanziario, ai fini della tenuta degli equilibri economico finanziari dell'ente.

Il mancato rispetto del limite di cui all'art. 204 TUEL, accanto al superamento del sopra indicato parametro di deficitarietà porta questo Collegio ad esprimere una fondata preoccupazione sul mantenimento degli equilibri finanziari, anche futuri, da




*Handwritten signature*

parte del Comune di Mogliano Veneto, soprattutto in considerazione delle vicende legate alla liquidazione della società "Servizi Pubblici Locali SPL".

Pertanto, per prevenire tali potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri, anche alla luce dei nuovi compiti agli stessi attribuiti dall'art. 147 quinquies del TUEL.

A tal fine si suggerisce, ancora una volta, di procedere ad un attento monitoraggio periodico della situazione finanziaria dell'ente ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

*Dott. Francesco Maffei*  




San Marco 3538 - 30124 Venezia - Italia | Tel. 0412705411 |

Pec: [veneto.controllo@corcontecert.it](mailto:veneto.controllo@corcontecert.it) e-mail: [supporto.sezione.controllo.veneto@corcontecert.it](mailto:supporto.sezione.controllo.veneto@corcontecert.it)  
COMUNE MOGLIANO VENETO ARRIVO\_28 maggio 2015 Prot: /0016255/GEN/RCOMIS